

ORIGINALE



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N.62

Adunanza del giorno 29/03/2021

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, c. 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18.

Sono presenti i Sigg.ri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
VICE SINDACO	RASPANTI ALICE	Si	
ASSESSORE ESTERNO	BARBI BENIAMINO	Si	
ASSESSORE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
ASSESSORE ESTERNO	MUSSO LUCIA ROSA	Si	
ASSESSORE	SALVADORI MONJA	Si	

Totale Presenti: **6**

Totale Assenti: **0**

Presiede il Sig. ANGIOLINI MICHELE nella qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 2 comma 594 e segg. della Legge 24.12.2007 n. 244 stabilisce che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture gli Enti adottino piani triennali per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- Delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;
- Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

DATO ATTO che il comma 595 del medesimo articolo prevede inoltre che nei piani di razionalizzazione siano altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

RICORDATO:

- Che questo Ente già da diversi anni persegue obiettivi di contenimento della spesa relativa alla gestione dei beni e servizi implicanti azioni di razionalizzazione nell'utilizzo di beni strumentali e del patrimonio immobiliare;
- Che le suddette azioni hanno prodotto risultati positivi tuttora oggetto di miglioramento, che si ritiene utile evidenziare in questa sede anche al fine di esplicitare i presupposti della programmazione futura;
- Che i servizi comunali, ciascuno per le materie di competenza, hanno posto e dovranno porre la massima attenzione all'analisi dell'esistente e al monitoraggio delle azioni programmate/programmabili così da perseguire costantemente obiettivi di razionalizzazione delle risorse disponibili e degli acquisti e di riduzione della spesa;

RICHIAMATO l'art. 16 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011 che prevede che le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2011 possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;

CONSIDERATO che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente a seguito dell'attuazione dei suddetti piani possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa. La restante quota rappresenta un'economia di bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (n. 2/SEZAUT/2013/QMIG) che sancisce "in coerenza con i vincoli delineati dall'art. 9 commi 1 e 2

bis del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in Legge 30.7.2010 n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2 bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L.98/2011 convertito con modificazioni in Legge n.111/2011 quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”;

RILEVATO che:

- I suddetti piani devono indicare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente, per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi di risparmio in termini fisici e finanziari;
- È facoltà dell'Amministrazione utilizzare le eventuale economie aggiuntive, effettivamente realizzate su base annua rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 e 31, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 attraverso il sistema della distribuzione a fasce da leggersi in combinato disposto con l'art. 6 del D.Lgs. 141/2011;

VALUTATO che le economie conseguite sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato dalle amministrazioni interessate, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i conseguenti risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo (Revisore dei conti);

CONSIDERATO che la novità introdotta dalla normativa sopra riportata rappresenta uno stimolo per le pubbliche amministrazioni per una diversa allocazione della spesa pubblica, finalizzata al contenimento dei costi e consentendo di recuperare risorse per finanziare la contrattazione decentrata integrativa e a compensare una maggiore prestazione lavorativa richiesta ai lavoratori in termini qualitativi e quantitativi;

RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 13/2011 del 11.11.2011 avente ad oggetto le indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell' art. 61 comma 17 del DL 112/2008 e dell'art. 16 del DL 98/2011;

RICHIAMATA, altresì, la Delibera n. 136 del 12 settembre 2017 della Corte dei conti Emilia Romagna, che afferma che le economie derivanti dall'attuazione dei *“Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa”*, di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del DL n. 98/11, sono escluse dal tetto di spesa previsto per il trattamento accessorio del personale dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15, qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro;

VISTO che i Responsabili dei Servizi e di Area, ognuno per il proprio Peg, hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano di razionalizzazione e , che potranno integrare ed aggiornare i dati di cui sopra, ma non oltre alla definizione e costituzione del Fondo Unico delle risorse decentrate 2021;

ATTESO che come per ogni strumento di programmazione nell'ambito della normativa per gli EE.LL non è da escludere che un PdR approvato entro il 31/03 possa subire delle modifiche/integrazioni in corso d'anno (vedasi <http://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2012/03/N.-48-l-piani-di-razionalizzazione.pdf>);

CHE *“come, infatti già affermato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 20/SEZAUT/2017/QMI G, l'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017 non presenta elementi innovativi tali da alterare i principi applicativi su cui era stato costruito il precedente parametro di riferimento previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015. A sua volta, tale ultima norma era già stata ritenuta dalla stessa Sezione delle autonomie come sostanzialmente sovrapponibile all'analoga misura di limitazione della crescita delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale adottata, per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (e poi fino al 31 dicembre 2014), con l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del quale reiterava in gran parte la struttura letterale (cfr. in tal senso le deliberazioni n.34/SEZAUT/2016/QMIG e n.7/SEZAUT/2017/QMIG, sul punto confermate dalla già citata deliberazione n. 20/SEZAUT/2017/QMIG).Oltre che per la formulazione testuale, le indicate disposizioni succedutesi in materia risultano accomunabili anche in relazione all'inquadramento ordinamentale e alla ratio, trattandosi in tutti i casi di interventi legislativi inseriti nell'ambito del complesso di norme dettate in funzione di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, in particolare delle spese correnti di funzionamento, e volte a perseguire obiettivi di riduzione della spesa di personale attraverso l'introduzione di vincoli alla dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio. In ragione della sostanziale continuità, anche teleologica, rilevata tra i considerati tetti di spesa, la conclusione cui pervengono le citate deliberazioni della Sezione delle autonomie è quella di ritenere estensibili al vigente art. 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017, quanto meno in via tendenziale, gli stessi criteri interpretativi ed attuativi definiti con riferimento alle precedenti disposizioni, in particolare quelli elaborati negli apporti giurisprudenziali intervenuti in materia. (Deliberazione 7 febbraio, n. 30/2018/SRCLIG) “*

CHE, pertanto, L'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 ha abrogato l'art. 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 ma sostanzialmente nel confermare il precedente regime vincolistico fa salve anche le eccezioni e deroghe già riconosciute come l'esclusione dal computo del tetto del fondo di parte delle economie determinatesi dai piani di razionalizzazione;

VISTO il piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2021/2023 è costituito dalle schede predisposte dai Responsabili di Po e dagli uffici e si integra con misure di razionalizzazione già previste ed inseriti in altri atti di programmazione operativa (Piano performance e POLA 2021/2023), predisposto di concerto fra i servizi comunali, finalizzato a dare applicazione all'art. 16 commi 4 e 5 del D,L, 98/2011 e dato atto che gli interventi previsti nello stesso sono funzionali al perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti da questa amministrazione;

DATO ATTO che i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative;

VISTO l'art. 16 commi 4,5 e 6 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 111 del 15.7.2011;

DATO ATTO che il Segretario comunale ha predisposto lo schema di proposta ed ha assemblato i dati e le informazioni indicate dai competenti servizi alla data odierna;

VISTO l'art. 48 del T.U. sull'ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze della Giunta;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

Ad unanimità di voti palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare il piano di razionalizzazione per il triennio 2021/2023 in atti contenente misure finalizzate alla razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento, dando atto che, nel corrente esercizio 2021, l'ente si impegna a tenere conto e rispettare il principio di contenimento delle spese di funzionamento e che tali misure e azioni di razionalizzazione si esplicitano e integrano con misure di razionalizzazione già previste ed inseriti in altri atti di programmazione operativa (Piano performance e POLA 2021/2023) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Piano di razionalizzazione è altresì finalizzato a dare applicazione al disposto di cui all'art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 così come convertito in Legge 111/2011;
3. Di dare mandato ai responsabili competenti, per il tramite delle strutture agli stessi assegnate, di effettuare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare di presentare le schede di razionalizzazione secondo il modello allegato al piano approvato (all. A) non oltre alla definizione e costituzione del Fondo Unico delle risorse decentrate 2021 e fatti salvi aggiornamenti e modifiche alla presente deliberazioni anche in momenti successivi;
4. Di impegnare i responsabili dei servizi, nell'espletamento delle funzioni di coordinamento dei rispettivi servizi e della gestione delle risorse assegnate, all'applicazione delle misure e degli interventi di contenimento della spesa previsti dal piano;
5. Di disporre, fin da ora, che in relazione agli obiettivi indicati nel Piano, le effettive e aggiuntive economie, eventualmente realizzate e certificate a consuntivo 2021 dal Nucleo di Valutazione e dal Revisore dei Conti, saranno destinate, nella misura del 50%, alla prima contrattazione integrativa utile anche secondo prassi operativa suggerita dai giudici contabili e dalla dottrina di settore;
6. Di dare incarico al Segretario Generale di impegnare tutti i livelli di responsabilità dell'Ente alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi di razionalizzazione, che saranno riepilogati in atti di ricognizione anche con semplici determinazioni degli stessi Responsabili, del Segretario ovvero dell'Ufficio Personale;
7. Di dare incarico al Servizio Finanziario di operare la riduzione degli stanziamenti nei capitoli corrispondenti (oltre a quelli per i quali l'economia è stata già prevista) e di predisporre un unico capitolo in cui accantonare i risparmi previsti nel suddetto piano ai fini di una ripartizione del 50% a favore del bilancio e del 50% ad integrazione del fondo del salario accessorio del personale dipendente quando contabilmente sarà possibile;
8. Di impegnare altresì i responsabili alla redazione di un monitoraggio annuale sul raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel piano;
9. Di dare atto che il Piano sarà reso pubblico attraverso il sito istituzionale del Comune "sezione amministrazione trasparente";
10. Di inviare il presente atto al Revisore dei Conti, all'Organismo di Valutazione, alla RSU e ai Responsabili dei servizi per quanto di competenza;
11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO ANGIOLINI MICHELE	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.